Repert. n. 1382/2022 del 09/03/2022

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO DI BARI

Il Tribunale in composizione monocratica costituito dalla Giudice pronuncia la seguente

ORDINANZA

nella causa civile iscritta al n. 4139/2021 di RG promossa da:

con l'Avv. Antonio Triola, giusta mandato in atti;

parte ricorrente

contro

in proprio;

parte resistente

parti resistenti contumaci

CONCLUSIONI

Come da verbale di udienza dell'8.3.2022

MOTIVI DELLA DECISIONE

L'odierna ricorrente, nella duplice veste di creditrice procedente nella procedura RGE 46/2015 (in danno di e di comproprietaria (insieme a del bene esecutato- nel premettere che nell'ambito dell'esecuzione forzata, promossa sulla quota di un bene immobile indiviso, è stato introdotto il giudizio di divisione endoesecutiva (RG 6630/2016) nell'ambito del quale è stato aggiudicato il bene e incamerato il prezzo di complessivi €. 22.560,00- ha chiesto di porre a carico dell'erario il compenso del professionista delegato e le spese sostenute dall'ausiliario stesso, impugnando il decreto della G.I. del 3.2.2021 (cro.1878/2021) con il quale, i predetti oneri, sono stati posti a carico della procedura.

Il ricorso deve essere accolto per i motivi che di seguito si espongono.

Trovano, in proposito, puntuale applicazione i principi espressi dalla Corte Costituzione, che con la sentenza n 217/2019 ha dichiarato l'incostituzionalità dell'art. 131, comma 3, DPR 115-2002 (secondo cui "Gli onorari dovuti al consulente tecnico di parte e all'ausiliario del magistrato, sono prenotati a debito, a domanda, anche nel caso di transazione della lite, se non è possibile la





ripetizione dalla parte a carico della quale sono poste le spese processuali, o dalla stessa parte ammessa, per vittoria della causa o per revoca dell'ammissione. Lo stesso trattamento si applica agli onorari di notaio per lo svolgimento di funzioni ad essi demandate dal magistrato nei casi previsti dalla legge e all'indennità di custodia del bene sottoposto a sequestro). In particolare, la Corte ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 131, comma 3, nella parte in cui prevede che gli onorari e le indennità dovuti ai soggetti ivi indicati siano «prenotati a debito, a domanda», «se non è possibile la ripetizione», anziché direttamente anticipati dall'erario. In sostanza, gli onorari degli ausiliari del magistrato devono essere anticipati dall'erario al pari delle spese di cui al comma 4 dell'art. 131 DPR 115/2002.

Pertanto, nel decreto di liquidazione dell'onorario dell'ausiliare in un giudizio nel quale una delle parti è ammessa al patrocinio a spese dello Stato, il relativo compenso deve essere annoverato quale spesa anticipata.

L'anticipazione statale comprende l'intero compenso spettante all'ausiliario (all'esito della dimidiazione ex art. 130 d.P.R. n. 115/2002) e non già la sola quota astrattamente riferibile alla parte ammessa al patrocinio a spese dello Stato. Sul punto, è la stessa pronuncia della Corte Costituzionale del 2019 a sancire che l'anticipazione riguarda l'onorario globalmente inteso: sono «gli onorari e le indennità dovuti» agli ausiliari del magistrato che devono essere «direttamente anticipati dall'erario», non solo una parte di essi.

Per completezza, va detto che: 1) nel giudizio endoesecutivo troverà applicazione la norma di cui all'art. 135, co. 2, DPR 115/2002 secondo cui "Le spese relative ai processi esecutivi, mobiliari e immobiliari, hanno diritto di prelazione, ai sensi degli articoli 2755 e 2770 del codice civile, sul prezzo ricavato dalla vendita o sul prezzo dell'assegnazione o sulle rendite riscosse dall'amministratore giudiziario"; 2) nella sentenza che definisce il giudizio se a soccombere è la parte non ammessa al patrocinio, la regolamentazione degli esborsi processuali potrà esaurirsi nella pedissegua osservanza del disposto dell'art. 133 d.P.R. n. 115/2002, con la condanna al pagamento, in favore dello Stato, di tutte le spese processuali anticipate e prenotate a debito (tra le quali rientra l'onorario dell'ausiliare); se a soccombere è la parte ammessa al patrocinio, la stessa, fermo il suo obbligo alla rifusione del compenso del difensore della controparte e di tutti gli esborsi processuali da questa sostenuti, non potrà vedersi condannata in sentenza al pagamento delle spese liquidate all'ausiliare: infatti, trattandosi di importi divenuti anticipabili dall'erario, al pari di quelli riconosciuti al difensore patrocinante (ex art. 131, co. 4, lett. a), potranno al più essere successivamente recuperati dallo Stato al ricorrere delle condizioni fissate all'art. 134 d.P.R. n. 115/2002 (dunque, come accade per tutte le spese processuali anticipate e prenotate a debito, nulla potrà essere giudizialmente imputato alla parte ammessa a titolo di onorari e spese vive dell'ausiliare).

Per le ragioni innanzi illustrate, in accoglimento dell'opposizione proposta: 1) il compenso liquidato per il custode e il delegato (in complessivi €. 5.144,48) deve essere dimidiato ai sensi dell'art. 130 DPR 115/2002 e posto a carico dello



Firmato Da: FRANCIOSO TERESA MARIA Emesso Da: ARUBAPEC PER CA DI FIRMA QUALIFICATA Serial#: f0069d7a9f9b4f1ae745184bc7658bi

Accoglimento totale del 09/03/2022 RG n. 4139/2021 Repert. n. 1382/2022 del 09/03/2022

Stato in via di anticipazione (cfr. art. 131, co. 3, come risultante a seguito della pronuncia della Corte Cost. 217/2019 e co. 4, DPR 115/2002); 2) le spese di €. 1.558,62 devono essere poste a carico dello Stato in via di anticipazione (cfr. art. 131, co. 4, DPR 115/2002).

La novità e complessità della questione giuridica trattata e la peculiare applicazione al giudizio c.d. endoesecutivo giustificano la compensazione integrale delle spese del presente procedimento.

P.Q.M.

Il Tribunale di Bari in composizione monocratica definitivamente pronunciando,

ogni diversa istanza, eccezione e deduzione disattesa,

- 1) In riforma del decreto cron 1878/2021 depositato il 3.2.2021 nel giudizio RG 6630/2016, liquida in favore la somma complessiva di €. 2.572,24, oltre accessori di legge, nonchè €. 1.558,52 per spese non imponibili, ponendole a carico dello Stato in via di anticipazione;
- 2) Compensa integralmente le spese del presente procedimento tra le parti. Così deciso in Bari il 9.3.2022

La Giudice

